



Decreto Dirigenziale n. 97 del 25/02/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DI "MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA), LOCALITA' TEMPONI DI COLLE BARONE" PROPOSTO DALLA DITTA TROISI ETTORE - CUP 3933.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stata revocata la D.G.R.C. n. 426 del 14/03/2008 (secondo cui le procedure di valutazione ambientale erano svolte dai Tavoli Tecnici) ed approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R.C. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.G.R.C. n. 310 del 28/06/2012, pubblicata sul B.U.R.C. n. 41 del 02/07/2012, è stata approvata la convenzione avente ad oggetto il conferimento ad ARPAC dell'incarico relativo allo svolgimento delle attività istruttorie tecnico-amministrative inerenti alle istanze/pratiche presentate prima dell'emanazione della D.G.R. n. 406/2011 rientranti nelle seguenti tipologie:
 - verifiche di assoggettabilità a VAS e VAS, anche integrate con la Valutazione di Incidenza, di Piani e Programmi di Livello Comunale di competenza della Regione Campania alla luce della normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza;
 - verifiche di assoggettabilità a VIA e VIA, anche integrate con la Valutazione di Incidenza e/o coordinate con l'AIA, di Progetti e Interventi;
 - VI-verifiche preliminari e VI-valutazioni appropriate di Piani, Programmi, Progetti e Interventi;
- h. con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013 è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo, nell'ambito della Commissione, una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta, salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- i. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011 è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R. n°488 del 31/10/2013 e s.m.i. le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'

AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;

- j. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015, avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- k. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui alla DGR 406/2011 e ss.mm.ii. e al DPGR n. 62/2015;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 612977 del 19/07/2010 contrassegnata con CUP 3933, successivamente integrata con note prot. reg. n. 665326 del n. 05/08/2010 e n. 831650 del 18/10/2010, la Ditta Troisi Ettore, con sede legale in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via Italia 102, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, relativa al progetto di "Modifica non sostanziale dell'attività di recupero rifiuti presso l'impianto di Montecorvino Pugliano (SA), località Temponi di Colle Barone";
- b. che la Ditta proponente ha trasmesso ulteriori integrazioni acquisite al prot. reg. n. 144471 del 24/02/2012;
- c. che, su specifica richiesta di cui alla nota prot. reg. n. 702019 del 11/10/2013, la Ditta Troisi Ettore ha presentato integrazioni acquisite al prot. reg. n. 770700 del 11/11/2013;
- d. che, su successiva specifica richiesta di cui alla nota prot. reg. n. 36581 del 20/01/2015, la Ditta Troisi Ettore ha presentato integrazioni acquisite al prot. reg. n. 132859 del 26/02/2015;
- e. che l'istruttoria dell'istanza in parola è stata assegnata al Tavolo Tecnico n. 5 e successivamente, per il prosieguo dell'istruttoria, al gruppo costituito dall'arch. Paola Catapano e dall'arch. Elio Rivera iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nella seduta del 23/06/2015, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo – di assoggettare l'intervento a nuova procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale per le motivazioni di seguito riportate:
 - a.1 Preliminarmente si rileva che il paragrafo 2.4 della DGR Campania n. 211/2011, "*Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VIA in Regione Campania*" prevede - in riferimento agli esiti dell'istruttoria - che, per i casi per i quali a seguito della richiesta di integrazioni dell'Autorità Competente e del conseguente riscontro da parte del proponente persiste la necessità di approfondimenti e chiarimenti in merito ad aspetti rilevanti dal punto di vista ambientale e/o carenze documentali non adeguatamente motivate, può essere previsto l'assoggettamento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale.
In riferimento alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni formulata dal G.I. nel corso della prima fase istruttoria ed inoltrata con nota prot. gen. n. 36581 del 20/01/2015, si ritiene che il Proponente, con nota del 26/02/2015 prot. 132859, abbia solo parzialmente fornito sufficiente riscontro.
 - a.2 In particolare si riportano di seguito le considerazioni istruttorie riferite ai punti della citata richiesta cui si ritiene che il Proponente abbia fornito riscontro insufficiente o non corrispondente:

a.2.1 Punto 2 della richiesta di chiarimenti ed integrazioni:

- il Proponente ha allegato copia del documento rilasciato dalla Provincia di Salerno in data 24.12.1991 con prot. n. 12011;
- da esso non si evince l'autorizzazione relativamente alle seguenti particelle citate nello Studio Preliminare Ambientale: nn. 77-338-281-322-118-506-508 foglio n. 10 del Comune di Montecorvino Pugliano;

a.2.2 Punti 3 e 4 della richiesta di chiarimenti ed integrazioni:

Il sito dell'intervento ricade all'interno di un'area di cava classificata dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) come Area di Crisi "AC.S.9" per la quale è prevista la riqualificazione ambientale e cioè (...) *l'insieme degli interventi da eseguirsi nel sito estrattivo, sulle aree pertinentziali, ed eventualmente, quelli estesi alle aree ubicate nelle immediate vicinanze della cava, finalizzati a ripristinare la destinazione originaria o a consentire nuove destinazioni d'uso, compatibili con le previsioni del P.R.A.E. (...) le destinazioni ammissibili per il riuso dei siti di cava sono ricondotte alle seguenti categorie, compatibili con le destinazioni degli strumenti urbanistici locali o con quelle destinazioni previste nelle varianti introdotte con le procedure di cui all'articolo 5 del D.P.R. n.447/1998 e s.m.i. e art. 12 della L.R. 16/2004:*

- a) Riuso naturalistico e/o paesaggistico (oasi naturalistiche, aree naturali di pregio e/o di fruizione naturalistica);
- b) Riuso agroforestale (colture e annessi);
- c) Riuso terziario (uffici, attività ricettive e commerciali, servizi pubblici e privati);
- d) Riuso per il tempo libero (parchi attrezzati, attività sportive, ricreative e culturali in genere);
- e) Riusi legati alla valorizzazione dell'archeologia industriale (museo geoestrattivo, attività culturali connesse);
- f) Riuso per attività secondarie sostenibili (artigianato, industria, attività di servizio equiparabili alle secondarie);
- g) Riuso generalizzato ai fini di produzione di energie alternative compresi pannelli solari, centrali solari, o eoliche, ecc).

Nel PUC l'area dell'intervento ricade in zona "I - ARPA- aree soggette a riqualificazione paesistica ed ambientale"

Nelle NTA del PUC Capo 13 Normativa Della Zona I - Art. 183 si cita : "Al fine di favorire la riqualificazione ambientale dell'area, attualmente caratterizzata da una effettiva marginalità delle attività agricole e da fenomeni di degrado degli impianti estrattivi, è prevista la preventiva riqualificazione territoriale così come normato dal vigente Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE). (...) Il successivo riuso delle predette aree è subordinato all'approvazione di piani urbanistici attuativi (PUA) con destinazioni a carattere artigianale, produttivo, ricreativo, turistico e ricettivo, culturale e di servizi, i cui parametri e categorie di riuso sono definiti nelle norme tecniche di attuazione del vigente PRAE. (...) Nelle more della riqualificazione territoriale le zone omogenee I sono classificate come zone E1-agricola semplice. Successivamente all'attuazione degli interventi di riqualificazione territoriale, le zone omogenee I saranno classificate come zona D2 – produttiva di progetto con i relativi standard e con i parametri stabiliti dal vigente PRAE.

L' Art. 192 delle NTA del PUC individua e disciplina l'A.R.P.A. - Area di Riqualificazione Paesaggistica ed Ambientale - vale a dire *"gli ambiti del territorio comunale degradati per il protrarsi di intense attività estrattive prevalentemente non autorizzate. ... Successivamente agli interventi di riqualificazione territoriale sono consentiti interventi di riuso subordinati alla formazione di appositi Piani Urbanistici Attuativi, di iniziativa pubblica e/o privata, aventi quali obiettivi quelli indicati dalla presente normativa. L'area di interesse di ogni singolo PUA dovrà corrispondere all'estensione di almeno una delle aree di riqualificazione territoriale così come definite all'art.185 della presente normativa.*

Pur prendendo atto di quanto riportato nella relazione integrativa ed in particolar modo della sentenza del Consiglio di Stato - regolamentazione del PRAE inapplicabile all'area in esame- il proponente non fornisce notizie in merito alla presentazione di un PUA e dell'avvio degli interventi per la riqualificazione ambientale e territoriale dell'area, così come normato dalle NTA allegate al PUC vigente.

a.2.3 Punto 6 della richiesta di chiarimenti ed integrazioni:

A fronte della dichiarazione del proponente secondo cui *"In riferimento all'accertamento delle vicinanze all'area in esame di un "sito potenzialmente inquinato" si rappresenta che l'area è poste nelle vicinanze dell'ex discarica denominata Colte Barone ormai dismessa da diversi anni e per la quale risultano essere stati effettuati alcuni interventi di messa in sicurezza da parte della proprietà. Va detto che non vi sono interferenze di alcun tipo tra l'area ex discarica e l'impianto in questione. L'area di discarica citata, era una vecchia discarica di RSU dismessa dagli anni '80 per la quale si è interessato l'allora Commissariato di Governo per l'Emergenza Rifiuti poi Commissariato di Governo per le Bonifiche nonché altri enti di settore quali Provincia, ANPA, ARPAC, ENEA, e non ultimo il Ministero dell'Ambiente, i quali hanno fatto realizzare alcuni interventi di messa in sicurezza e poi approvato il progetto di messa in sicurezza permanente della discarica"*, si rileva quanto segue:

- Dal certificato del Comune di Montecorvino Pugliano n. 05/2015 (allegato F della documentazione integrativa del 26/02/2015) si evince che le particelle 508, 506, 322, 118, 281, 77, 388 del foglio 10, ricadono in *Area di Riqualificazione Paesaggistica ed Ambientale in zona omogenea "I"* ed in parte in *siti potenzialmente inquinati*; le particelle 322, 118, 281, 77, 338, ricadono in parte in *fascia di rispetto della discarica*;
- L'area di intervento ricade all'interno di un sito potenzialmente inquinato individuato nel Piano Regionale di bonifica del 2005 con codice n°1072C503 proprietà Troisi Filippo (volutato successivamente in favore di Troisi Ettore) in Montecorvino Pugliano (SA) Attività di gestione rifiuti;
- Tale sito potenzialmente inquinato viene riportato anche nel Piano Regionale di Bonifica (PRB) pubblicato sul Burc n.30/2013 e più precisamente nell'Allegato 2 (in Tabella 2.1 e 2.3) con cod. 5072C002 - Discarica Troisi in Montecorvino Pugliano (SA)- per il quale si è riscontrato la contaminazione della Matrice Suolo per effetto del Contaminante Metalli . Per tale sito l'iter procedurale avviato è relativo al progetto di messa in sicurezza permanente approvato;
- Nella relazione integrativa il proponente riporta che è stato presentato ed approvato il progetto per la messa in sicurezza permanente ma non fornisce indicazioni circa:
 - (Art .240 dlgs152 e smi) *il progetto della messa in sicurezza permanente e cioè l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.*
 - i previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
 - (art.242 comma 10 dlgs152 e smi) *Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività;*
 - (art 248 comma 2 dlgs152 e smi) *il completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente;*

- se a seguito della realizzazione delle misure di sicurezza, è stato verificato che i valori di contaminazione nelle matrici ambientali influenzate dal sito corrispondano ai livelli di concentrazione residui accettati in fase di progettazione, che non siano in atto fenomeni di migrazione dell'inquinamento, che sia tutelata la salute pubblica e che trascorso un congruo periodo di tempo sia certa la efficacia dell'intervento di bonifica e delle misure di sicurezza.
 - Anche nel PUC l'area di intervento viene indicata come sito potenzialmente inquinato.
- b. che l'esito della Commissione del 23/06/2015 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della l. n. 241/90, alla Ditta Troisi Ettore con nota prot. reg. n. 712258 del 22/10/2015;

RILEVATO, altresì

- a. che con nota acquisita al prot. reg. n. 774984 del 12/11/2015 la Ditta Troisi Ettore ha presentato osservazioni al parere di assoggettamento a VIA comunicato con la sopra citata nota prot. reg. n. 712258 del 22/10/2015;
- b. che il progetto in parola è stato nuovamente sottoposto all'esame della Commissione VIA che nella seduta del 02/02/2016 - alla luce dell'istruttoria svolta dal gruppo Catapano-Rivera sulle osservazioni presentate dalla Ditta Troisi Ettore - ha espresso il parere di seguito testualmente riportato:
“decide di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale. Tale parere di esclusione è comunque subordinato:
1. *all'attestazione del comune di Montecorvino Pugliano in merito alla conformità dell'intervento al PUC vigente ed alle relative norme tecniche di attuazione;*
 2. *all'attivazione delle procedure di indagini preliminari e di interventi in materia di bonifiche da eseguirsi sul Sito -individuato nel Piano Regionale di Bonifica del 2005 con codice n°1072C503, e nel PUC vigente- secondo le Linee Guida approvate con DD Regione Campania n. 796 del 09/06/2014 e secondo le procedure e modalità previste dall'art.242 comma 2 del D.Lgs. n.152/06”;*
- c. che l'esito della Commissione del 02/02/2016 è stato comunicato alla Ditta Troisi Ettore con nota prot. reg. n. 109891 del 17/02/2016;
- d. che la Ditta Troisi Ettore ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 15/07/2010, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 63/2013;

- D.P.G.R. n. 439/2013;
- il Regolamento Regionale n°12 del 15/12/2011;
- la D.G.R. n°488 del 31/10/2013 e s.m.i.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nella seduta del 02/02/2016, il progetto di “Modifica non sostanziale dell'attività di recupero rifiuti presso l'impianto di Montecorvino Pugliano (SA), località Temponi di Colle Barone”, proposto dalla Ditta Troisi Ettore, con sede legale in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via Italia 102, subordinando comunque detto parere:
 - 1.1 *all'attestazione del comune di Montecorvino Pugliano in merito alla conformità dell'intervento al PUC vigente ed alle relative norme tecniche di attuazione;*
 - 1.2 *all'attivazione delle procedure di indagini preliminari e di interventi in materia di bonifiche da eseguirsi sul Sito -individuato nel Piano Regionale di Bonifica del 2005 con codice n°1072C503, e nel PUC vigente- secondo le Linee Guida approvate con DD Regione Campania n. 796 del 09/06/2014 e secondo le procedure e modalità previste dall'art.242 comma 2 del D.Lgs. n.152/06”.*
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 3.1 al proponente Ditta Troisi Ettore;
 - 3.2 alla Provincia di Salerno;
 - 3.3 al Comune di Montecorvino Pugliano (SA)
 - 3.4 alla UOD 18 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
 - 3.5 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 3.6 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Avv. Simona Brancaccio